



COMUNE DI FILIGHERA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER
IL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 5 del 09.02.2015

PREMESSA:

Il Comune di Filighera è un ente locale autonomo che, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dallo Statuto, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; esercita la propria funzione recependo i bisogni e gli interessi generali della comunità.

Il Comune di Filighera assolve le proprie funzioni ispirandosi ai principi della Costituzione, nonché a quelli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione; coordina la propria attività con lo Stato, Regione Lombardia, la Provincia e i Comuni al fine di realizzare un organico sistema delle autonomie. Promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona e consolida ed estende i valori di giustizia, libertà e democrazia.

ART. 1

1. Il Comune di Filighera, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine ha istituito il Registro per la raccolta delle Dichiarazioni di volontà anticipata denominato anche REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI.

ART. 2

1. Con l'espressione Dichiarazione Anticipata di Volontà o "Testamento Biologico" si fa riferimento a un documento scritto contenente la manifestazione di una persona che, capace di intendere e di volere, indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposto nel caso in cui si trovasse nella condizione d'incapacità.
2. Nel Testamento Biologico la persona può descrivere le sue volontà anche per quanto riguarda il fine vita, la donazione degli organi, le funzioni religiose ed il rito funerario, la cremazione o la tumulazione del proprio corpo.
3. Il Registro è riservato alle persone residenti nel Comune di Filighera e ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa di tutte le cittadine e di tutti i cittadini che consegnano copia in "busta chiusa" (al fine di garantire la riservatezza del contenuto) del Testamento Biologico predisposto e sottoscritto, contenente l'indicazione del Fiduciario o di altro depositario, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza in allegato ai moduli predisposti dagli uffici comunali.
4. L'interessato può scrivere il proprio Testamento Biologico in carta semplice o utilizzare la modulistica disponibile su siti quali, per esempio, www.lucacoscioni.it.

ART. 3

1. Il Fiduciario, maggiorenne capace di intendere e di volere, nominato nel Testamento Biologico e che può conoscerne il contenuto, è il soggetto che avrà il compito di dare fedele rappresentazione della volontà del Dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti e/o le volontà da eseguire ove lo stesso si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere.
2. Con le stesse formalità il Dichiarante può altresì nominare due Fiduciari supplenti che assolveranno alle funzioni sopra riportate qualora il primo Fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolvere alle sue funzioni o declini.
3. Il Fiduciario Individuato nel testamento biologico è tenuto a rendere edotti i medici curanti dell'esistenza del testamento biologico medesimo.
4. Nel caso in cui il Dichiarante abbia già depositato il proprio Testamento Biologico presso un Notaio di fiducia, può chiedere l'iscrizione al Registro attraverso la presentazione dell'atto notarile comprovante tale azione.

ART. 4

1. Il deposito della "busta chiusa" contenente il Testamento, sarà oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che sarà parte della documentazione registrata con la quale il Dichiarante e i Fiduciari dichiareranno di aver depositato la "busta" contenente il testamento biologico.
2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale l'interessato dichiara di aver compilato e sottoscritto il proprio Testamento Biologico, avrà un numero progressivo e verrà annotato sul Registro.

ART. 5

1. Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del Testamento Biologico e l'elenco dei soggetti dichiaranti e relativi fiduciari. Sul registro verranno altresì annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito del documento.
2. Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante e al Fiduciario l'attestazione dell'avvenuto deposito del Testamento Biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro e copia del presente Regolamento.
3. Nel documento rilasciato sarà riportato che: "il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso".

ART. 6

1. Il venir meno della situazione di residenza del Dichiarante non comporta la cancellazione dal Registro.

ART. 7

1. L'iscrizione al Registro potrà essere revocata dal Dichiarante in qualunque momento.
2. Il Dichiarante può modificare il proprio Testamento Biologico in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della busta chiusa consegnata e il ripristino di una nuova iscrizione al Registro seguendo la stessa procedura iniziale.